COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 139 DEL CONSIGLIO
relativo ai prelievi applicabili ai miscugli di cereali

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che la classificazione tariffaria dei gime dei prelievi relativo agli scambi di cereali fra gli Stati membri nonchè fra questi e i paesi terzi, istituito dal regolamento n. 19 del Consiglio, richiede che un regime appropriato sia applicato agli scambi di miscugli di cereali ;

Considerando che la classificazione tariffaria dei prodotti cui si applicano le disposizioni del regolamento n. 19 del Consiglio è operata conformemente alle « Regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune » ;

Considerando che in base a tali regole la voce più specifica deve avere la proprietà sulle voci di una portata più generale, ma che i miscugli la cui classificazione non può operarsi applicando tale norma debbono essere classificati, qualora una tale determinazione sia possibile, secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale ;

Considerando che l'applicazione di tali regole ai miscugli di cereali può dar luogo a talune difficoltà poichè in alcuni casi dette regole prevedono l'applicazione di un prelievo ridotto a miscugli pur contenenti una notevole percentuale di cereali soggetti ad un prelievo elevato ;

Considerando che al fine di evitare tali difficoltà è opportuno adottare disposizioni particolari per la determinazione del prelievo applicabile ai miscugli dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo applicabile ai miscugli composti da due dei cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 19 del Consiglio è quello applicabile :

— al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90 % del miscuglio ;

— al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio.

Articolo 2

Quando un miscuglio è composto da più di due dei cereali di cui all'articolo 1 lettere a) e b) del regolamento n. 19 del Consiglio e se diversi di tali cereali costituiscono ciascuno più del 10% del peso del miscuglio, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali. Se soltanto un cereale costituisce più del 10% del peso del miscuglio, il prelievo è quello applicabile a detto cereale.

Articolo 3

Per quel che riguarda i miscugli composti da cereali di cui all'articolo 1 lettere a) e b) del regolamento n. 19 del Consiglio cui non si applicano le disposizioni definite più sopra, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a tali cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali.

Articolo 4

Tuttavia, quando un miscuglio è costituito da cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 19 del Consiglio e il prelievo è identico per ciascuno di detti cereali, il prelievo applicabile è quello che risulta dalla classificazione tariffaria di tale miscuglio.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

Carlo RUSSO